Scissione mediante scorporo. Il decreto legislativo correttivo modifica taluni articoli del codice civile

Il D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 88 interviene in modo puntuale sul codice civile, con una serie di correzioni/integrazioni che incidono sulla disciplina delle operazioni straordinarie (in particolare, sulla scissione mediante scorporo) e su profili di coordinamento sistematico.

Principali novità civilistiche (focus operativo)

1) Art. 2506.1 c.c. – Scissione mediante scorporo

Consolidamento/precisazione della fattispecie: nella scissione mediante scorporo le partecipazioni delle beneficiarie sono attribuite alla società scissa (e non ai soci), con implicazioni in termini di assetto proprietario e governance post-operazione.

2) Art. 2506-bis c.c. – Contenuto del progetto (versione "semplificata")
Adeguamento della disciplina per rendere più lineare l'applicazione delle semplificazioni documentali anche nelle operazioni strutturate come scorporo, con effetti su tempi e set documentale (progetto/relazioni/allegati).

3) Art. 2506-ter c.c. – Disciplina degli adempimenti e recesso nello scorporo

Intervento rilevante sul comma sostituito: nella scissione mediante scorporo, il socio della scissa che non ha consentito all'operazione non può esercitare il recesso ex artt. 2473 e 2502 c.c.

Tema che impatta direttamente su strutturazione dell'operazione, gestione delle minoranze e disclosure pre-delibera.

4) Art. 2369 c.c. e nuovo art. 2510-bis c.c. – Coordinamenti su trasferimento sede/trasformazione

Ritocchi di coordinamento tra disciplina assembleare e fattispecie con profili transfrontalieri, con l'obiettivo di evitare sovrapposizioni e chiarire il perimetro applicativo (soprattutto per operazioni "in uscita").

Dai commercialisti un focus sulla scissione mediante scorporo

"La scissione mediante scorporo: analisi della disciplina civilistica e profili applicativi" è il titolo del documento pubblicato da Consiglio e Fondazione nazionali dei commercialisti. Il lavoro rientra nell'attività dell'area del Diritto societario, cui è delegato il Consigliere nazionale David Moro.
Un documento CNDCEC – FNC con un'analisi dei profili civilistici dell'operazione e di alcune criticità sorte in sede di prima interpretazione del testo normativo.

Cause di esclusione dagli ISA. Le operazioni societarie straordinarie equiparate ad ipotesi di inizio o cessazione attività

Le operazioni straordinarie di trasformazione, di scissione e fusione d’azienda, conferimento, cessione e liquidazione, come le situazioni di acquisto o affitto d’azienda, successione o donazione d’azienda, sono riconducibili ad ipotesi di inizio o cessazione attività. Ne dà conferma l’Agenzia delle entrate con circolare n. 17/E del 2 agosto 2019. Pertanto, in questi casi si applica il comma 6 dell’articolo 9-bis D.L. n. 50 del 2017 che prevede una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA. Il contribuente, non applicando gli ISA, non è, altresì, tenuto a presentare il relativo modello. Naturalmente, in relazione a tali fattispecie, non trovando applicazione gli ISA, non si realizzano i presupposti per il riconoscimento dei benefici premiali previsti dal relativo regime.

Il carattere eccezionale della disciplina della solidarietà discendente dalle

operazioni di scissione non permette motivazioni in cartella che richiamano la differente responsabilità del cessionario dell’azienda

Il carattere eccezionale della disciplina della solidarietà discendente dalle operazioni di scissione non permette motivazioni della cartella di pagamento che richiamano la differente responsabilità del cessionario dell’azienda. Questo il sunto della recente sentenza n. 136 della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, che ha fatto proprio il principio di diritto più volte espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “La cartella, che non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile…”.